

Codice DB1014

D.D. 3 ottobre 2013, n. 408

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "P2" (Castellari), ubicato in Via Bedale, nel Comune di Basaluzzo (AL).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", d'intesa con il Comune di Basaluzzo (AL) e con la Società Gestione Acqua S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 13 giugno 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "P2" (Castellari), ubicato in Via Bedale nella particella catastale n. 546 del foglio di mappa n. 11 censiti al C.T. del medesimo Comune di Basaluzzo.

Il pozzo di cui sopra è profondo 59,00 metri; tuttavia, non essendo a conoscenza dello stato di completamento dell'opera di captazione, è stata recentemente realizzata un'ispezione televisiva che ha confermato la posizione dei filtri nel tratto finale della tubazione, tra -27,00 e -59,00 metri. E' pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area di salvaguardia proposta ricomprende sia superfici a prevalente connotazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Basaluzzo (AL) con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia, la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata estraibile dal pozzo pari a 6,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità medio dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata, orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale e delimitata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 40°, ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa l'area di rispetto ristretta applicando un range angolare complessivo di 40°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa l'area di rispetto allargata applicando un range angolare complessivo di 40°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 1 – Definizione delle aree di salvaguardia per il pozzo idropotabile P2 di Basaluzzo (AL) – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Basaluzzo (AL) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 4, in data 12 gennaio 2013.

Parte delle particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Basaluzzo "*Aree per attività agricole*". Tuttavia, con nota in data 23 gennaio 2013 il Sindaco ha dichiarato che su tali terreni non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle

interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Alessandria.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, con nota in data 25 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; nella stessa nota ha tuttavia suggerito l'adozione di un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo alla captazione – protezione dinamica – così come definita dall'Allegato A del medesimo Regolamento regionale.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Acqui Terme – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota in data 22 maggio 2013, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'andamento storico della qualità dell'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Con la determinazione n. 880/88490, in data 31 ottobre 2002, la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Basaluzzo alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "P2" (Castellari).

Per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Gestione Acqua S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Basaluzzo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27, in data 4 luglio 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che il pozzo "P2" (Castellari) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", in data 22 dicembre 2008 e trasmesso con nota prot. n. 46 del 13 gennaio 2009 dalla stessa Autorità d'Ambito alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

– si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
 - si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
 - la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- vista la determinazione n. 880/88490, in data 31 ottobre 2002, con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Basaluzzo alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "P2" (Castellari);
- dato atto che per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Gestione Acqua S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Basaluzzo;
- visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Basaluzzo (AL) n. 4, in data 12 gennaio 2013, di approvazione della proposta di definizione in argomento;
- vista la nota del Sindaco del Comune di Basaluzzo (AL), in data 23 gennaio 2013, con la quale dichiara che sulle aree agricole ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- vista la nota della Società Gestione Acqua S.p.A., ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Basaluzzo (AL), in data 18 febbraio 2013 – prot. n. 11U2013159;
- vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, in data 25 febbraio 2013 – prot. n. 18040;
- vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Acqui Terme – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 22 maggio 2013 – prot. n. 49070;
- vista la nota, in data 13 giugno 2013 – prot. n. 545, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;
- vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “P2” (Castellari), ubicato in Via Bedale, nel Comune di Basaluzzo (AL), è definita come risulta nell’elaborato “Tavola 1 – Definizione delle aree di salvaguardia per il pozzo idropotabile P2 di Basaluzzo (AL) – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Gestione Acqua S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Basaluzzo
- Gestione Acque S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Basaluzzo affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone